



Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Ufficio Fiscalità generale

AUGE

Bologna, 11 luglio 2008

Tribunale di Forlì

Ufficio Notificazioni, Esecuzioni
e Protesti.

Sezione distaccata di Cesena

Via Curiel, 5

47023 Cesena (FC)

Prot. 37980

OGGETTO: consulenza n. 2/2008 - Enti Esterni - tassazione e registrazione dell'offerta reale e per intimazione.

Quesito.

Il Dirigente Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti di Cesena richiama gli articoli 1209 e segg. del codice civile e chiede chiarimenti in merito alla tassazione e registrazione del verbale di offerta reale e di eventuale deposito.

Evidenzia, in particolare, che: 1) gli atti per offerta reale sono eseguiti da un notaio o da un ufficiale giudiziario (articolo 73, comma 1, disposizioni di attuazione al codice civile); 2) le offerte per intimazione di cose mobili o immobili sono eseguite esclusivamente dall'ufficiale giudiziario (articolo 73, comma 2, *ibidem*); 3) il processo verbale dell'offerta reale è redatto in conformità all'articolo 126 del c.p.c. (indicazione delle persone intervenute, luogo e tempo degli atti documentati, descrizione delle attività svolte, delle rilevazioni fatte, delle dichiarazioni ricevute, sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario, n.d.r.) e deve contenere la specificazione dell'oggetto dell'offerta e le dichiarazioni del creditore (articolo 74, comma 1, *ibidem*); 4) quando l'offerta è accettata, l'Ufficiale giudiziario esegue il pagamento e riceve le dichiarazioni e la sottoscrizione del creditore per quietanza e per liberazione delle garanzie (articolo 74, comma 2, *ibidem*); 5) il verbale di offerta reale non accettata, per contro, è notificato unitamente all'atto di intimazione ai fini del deposito della somma offerta presso un istituto bancario (articoli 1210, c.c., 74, comma 4, 75, comma 2 e 76, disposizioni di attuazione al codice civile); 6) il processo verbale di deposito della somma offerta presso un istituto di credito, una volta notificato al creditore con l'invito a ritirare la somma, produce i suoi effetti liberatori dalla data della notificazione.

Tanto premesso, il Dirigente UNEP chiede se il verbale di offerta reale accettata, sottoscritto dal creditore per quietanza, sia soggetto ad aliquota

proporzionale di registro del 3% sulla somma offerta con un minimo di € 168,00 ovvero allo 0,50%, mercé i suoi effetti liberatori.

Chiede inoltre se il processo verbale di deposito presso l'istituto di credito debba essere sottoposto a registrazione e tassazione.

Soluzione prospettata dal contribuente.

Quanto al primo punto, sinora l'Ufficio istante ha finora registrato i verbali di offerta reale accettata applicando l'aliquota del 3%, con un minimo di € 168.

Analoghi uffici di altre regioni, per contro, applicherebbero l'aliquota di quietanza (0,50%).

L'Ufficio istante non prospetta soluzioni in merito al secondo punto.

Risposta della Direzione Regionale.

L'articolo 1209 del codice civile dispone, al primo comma, che "se l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale (*offerta reale*, n.d.r.)".

Dispone poi al secondo comma che "se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione (*offerta per intimazione*, n.d.r.)".

Il successivo articolo 1210 dispone ancora, al primo comma, che "se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito" ed, al secondo comma, che "eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione".

Tanto premesso il codice civile e le relative disposizioni di attuazione consentono di trarre le seguenti conclusioni.

Il verbale di offerta reale è atto redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ed è sottoscritto dal debitore.

In caso di accettazione, è sottoscritto per quietanza anche dal creditore, con effetti liberatori per il debitore.

Alla luce di ciò, il verbale di offerta reale accettata deve essere registrato in termine fisso e con l'imposta proporzionale di quietanza, pari allo 0,50% (articolo 6, Tariffa, parte prima, D.P.R. 131/1986).

Nel caso in cui, per contro, il creditore non accetti l'offerta reale, il relativo verbale, notificato al creditore con contestuale intimazione a comparire per il deposito, non assume carattere di quietanza.

Trattandosi, ad ogni buon conto, di atto redatto da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, esso sarà oggetto di registrazione in termine

fisso ed a tassa fissa (€ 168,00), giusta articolo 11, Tariffa, parte prima, D.P.R. 131/1986.

Un discorso più articolato impone il verbale di deposito redatto ai sensi del combinato-disposto articoli 1212, codice civile e 78, disposizioni di attuazione allo stesso codice.

In particolare, l'Ufficiale Giudiziario Dirigente nel quesito afferma che "il processo verbale di deposito della somma presso un istituto di credito una volta notificato al creditore con l'invito a ritirare la somma produce i suoi effetti liberatori dalla data della notifica".

Tale affermazione è smentita dall'articolo 1210, comma 2, del codice civile, ove è detto che "eseguito il deposito" "il debitore è liberato dalla sua obbligazione" quando il deposito stesso "è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato".

Pertanto, se il creditore compare ed accetta il deposito, il relativo verbale acquista il medesimo carattere di quietanza già riscontrato nel verbale di offerta reale accettata, con analoghe conseguenze in termini di registrazione e tassazione.

Nel caso in cui, per contro, ciò non si verifichi, la notifica del verbale al creditore non ha effetti liberatori per il debitore.

Solo la "sentenza definitiva di convalida del deposito" rende quest'ultimo irrevocabile e libera definitivamente il debitore.

Alla luce di quanto argomentato, se il creditore non accetta il deposito, il relativo verbale, analogamente al verbale di offerta reale rifiutata, sarà fiscalmente riconducibile all'articolo 11, Tariffa, parte prima, D.P.R. 131/1986.

Il fatto che la sentenza di convalida del deposito abbia efficacia retroattiva e che, dunque, la liberazione del debitore si consideri avvenuta al momento del deposito, non incide su tali conclusioni.

Ai fini fiscali, infatti, avrà ormai rilevanza un atto nuovo e diverso dal processo verbale, vale a dire la sentenza di convalida.

Quest'ultima sarà soggetta al regime fiscale degli atti giudiziari, disciplinato dall'articolo 8, Tariffa, parte prima, D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

Il Direttore Regionale
della Agenzia delle Entrate
De Sio

